

O.d.G. del \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----**

**Deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: Ex dipendente De Gregorio Francesco. Contenzioso per riconoscimento qualifica professionale superiore di operaio tecnico, liv°**

**ALLEGATI/NOTE:**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorso gerarchico notificato in data 4 novembre 2009 il Sig. De Gregorio Giuseppe, all'epoca alle dipendenze dell'AMAT S.p.A., in possesso del profilo di operatore qualificato, par. 160, con l'attribuzione delle funzioni superiori di operatore tecnico, par. 170 (che, per scivolamento contrattuale, corrisponde alla precedente qualifica professionale di operaio tecnico, liv. 5) chiedeva, in virtù dell'automatica e definitiva attribuzione della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5 (di cui gli erano state attribuite le funzioni superiori a decorrere dal 1° luglio 2000), il conseguente riconoscimento della cristallizzazione del profilo orario di 36 ore settimanali (riconducibile alla qualifica di operaio tecnico) e delle relative differenze retributive.
- Con nota del 4/12/2009, prot. az. n° 22'841, si dava riscontro negativo al predetto ricorso gerarchico, eccependo che, in applicazione dell'Accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. il 22 maggio 2001, ed approvato dal CdA con deliberazione n° 43 del 30 maggio 2001, la cristallizzazione "ad personam" del profilo orario posseduto da ciascun agente al 31/12/2000, era riferita alla qualifica posseduta alla predetta data e non alle funzioni attribuite. Pertanto, considerato che al 31/12/2000 il ricorrente era in possesso della qualifica di "operaio qualificato", liv. 6, anche se in applicazione dell'art. 18 del Regolamento All. A al R.D. n° 148/1931 gli risultavano affidate le funzioni di operaio tecnico liv. 5°, il suo profilo orario si era cristallizzato in 39 ore settimanali.
- Il ricorrente, quindi, pur se in possesso delle funzioni superiori di operatore tecnico fino alla data di quiescenza, avvenuta il 31/12/2010, ha comunque conservato il suo orario dovuto di n° 39 ore settimanali riconducibile al profilo professionale posseduto di "operatore qualificato", attribuitogli per scivolamento contrattuale, in esecuzione della tabella E del CCNL 27/11/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di applicazione della nuova classificazione del personale del settore
- Con nota del 7 marzo 2011 il legale aziendale officiato, Avvocato Barberio, ha comunicato che il Giudice del Lavoro in occasione della prima udienza, in applicazione delle recenti modifiche apportate all'art. 420 c.p.c. dal collegato al lavoro (secondo cui "il Giudice deve tentare la conciliazione delle parti e formulare una proposta transattiva) ha evidenziato che il Giudice ha invitato le parti ad esaminare la proposta di definire la controversia con il pagamento dell'importo di € 5'000,00 (somma comprensiva anche di spese legali), rinviando le parti all'udienza del 27/05/2011;
- Interpellato in merito, con propria nota del 16 maggio 2011 il legale officiato ha evidenziato che, prendere in considerazione proposte transattive non supportate dal previo esame del Giudice, potrebbe assecondare da una parte l'anomalia di una versione soltanto burocratica della proposta formulata dal Giudice in occasione della prima udienza e, nel contempo, introdurre il rischioso convincimento di un'AMAT propensa a pagare alla cieca;
- con successiva nota del 17/05/2011, entrando anche nel merito della controversia, il legale ha chiarito che, per quanto riguarda la richiesta automatica di riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5, alla data del 31/12/2000 (da cui dovrebbe conseguire la cristallizzazione del profilo orario a 36 ore settimanali, con conseguenti rivendicazioni economiche) ha contestato non solo la contemporanea sussistenza dei 4 requisiti richiesti dall'art. 18 del Reg. All. A) al R.D. n° 148/1931, ma anche l'assenza di prove;
- da un conteggio sommario eseguito dall'Ufficio aziendale competente è emerso che, qualora fossero accolte le richieste dell'attore, l'Azienda sarebbe tenuta a pagare la somma di circa € 15'000,00, oltre le spese legali; tuttavia, avendo il legale aziendale eccepito la prescrizione quinquennale a decorrere dalla proposizione del ricorso gerarchico, in caso di condanna il suddetto importo si ridurrebbe a circa la metà, a cui dovrebbe aggiungersi le spese legali;



➤ tanto premesso,

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- 1) Si dà mandato al Presidente del R.d.A. <sup>all'indù' sua</sup> ~~per~~ <sup>otto</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> soluzione transattiva, che riduca, possibilmente, del 30% l'onere derivante dalle proposte di controparte.

All-1

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254  
74121 TARANTO  
tel. +39 099/7351536  
fax +39 099/7362875  
e-mail: stassobarberio@hotmail.it

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinatario:<br>Amat spa                  | Mittente:<br>Avv. Roberto Barberio                                                         |
| All'attenzione di:                         | Data: 4 marzo 2011                                                                         |
| numero di fax: 099.7794247                 | Circolo: Amat / De Gregorio Giuseppe                                                       |
| numero di pagine (inclusa la presente): 15 | Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)<br>RG 1765/2010<br>Prossima udienza: 27 maggio 2011 |

All'udienza odierna, il giudice, sulla base dell'art 421 con nuova formulazione, ha sottoposto alle parti la proposta che trasmetto in allegato unitamente al verbale di udienza.

Allego altresì copia della memoria di costituzione Amat

In attesa di Vs. indicazioni, invio i migliori saluti

*Carlo  
Forte*

*MB*

Prot. N. **4353**  
**07 MAR. 2011**

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Del  |                           |
| P    | PRESIDENTE                |
| DG   | DIRETTORE GENERALE        |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  |
| DT   | DIRETTORE TECNICO         |
| UE   | ESERCIZIO MOVIMENTO       |
| UAG  | AFFARI GEN. R. / SINISTRI |
| UA   | ACQUISTI / CONTRATTI      |
| UC   | CONTABILITA' / BILANCIO   |
| UI   | INFORMATICA               |
| UP   | PERSONALE / RETRIBUZIONI  |
| UT   | TECNICO                   |
| UPT  | PRODOTTI / TRAFFICO       |
| UIRG | RAGIONERIA / ECONOMATO    |
| UCC  | UFFICIO CONTIN.           |

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; seppur diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient you must not reuse, use, distribute or copy the message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

IL GIUDICE

ritenuta l'applicabilità dell'art. 420 cpc; nel testo modificato dall'art. 31, comma quarto, L. 4 novembre 2010 n° 183 (trattandosi di norma processuale, per la quale vige il principio *tempus regit actum*), tentata la conciliazione della lite, formula alle parti la seguente proposta transattiva:

~~pagamento di € 500,00 corrispettivo di  
per le parti~~

Per il ricorrente l'Ass. Vincenzo Caputo, dato atto che quanto richiesto, chiede un minimo onde poter risolvere convenientemente la proposta di cui sopra. L'Ass. Bianchetta non si oppone.

IL G.L.

dato atto che quanto richiesto, concede il predetto minimo alla richiesta del 27/05/2011.

16 

**Dott.ssa Fabiola Menenti**

**Da:** roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

**Inviato:** giovedì 24 marzo 2011 10.11

**A:** menenti

**Oggetto:** Amat - De Gregorio

Gent.ma dott.ssa,

faccio seguito all'odierna conversazione telefonica.

La proposta formulata in occasione della prima udienza è espressione del "collegato lavoro" che la prevede come adempimento del giudice.

In questa prima fase d'applicazione della nuova normativa, il giudice della causa si è premurato di rispettare formalmente l'adempimento, ma senza la preventiva conoscenza degli atti del giudizio.

In occasione della prima udienza di tutte le future controversie, il rito della formulazione della proposta si replicherà puntualmente.

Al cospetto di tale sopravvenienza, in attesa che l'adempimento trovi adeguata sistemazione, occorre essere prudenti.

Infatti, prendere in considerazione proposte non supportate dal previo esame del giudice, per un verso, significherebbe assecondare l'anomalia di una versione burocratica della formulazione e, per altro verso, introdurrebbe il rischioso convincimento di un'Amat propensa a pagar dazio alla cieca.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, La saluto cordialmente,  
Roberto Barberio

558h

Prot. n. \_\_\_\_\_

Del 25 MAR 2011

|      |                          |                                     |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
| P    | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/>            |
| DG   | DIRETTORE GENERALE       | <input type="checkbox"/>            |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/>            |
| DT   | DIRETTORE TECNICO        | <input type="checkbox"/>            |
| UE   | ESERCIZIO MOVIMENTO      | <input type="checkbox"/>            |
| UAG  | AFFARI GEN./R./SINISTRI  | <input type="checkbox"/>            |
| UA   | ACQUISTI / CONTRATTI     | <input type="checkbox"/>            |
| UC   | CONTABILITA' / BILANCIO  | <input type="checkbox"/>            |
| UI   | INFORMATICA              | <input type="checkbox"/>            |
| UP   | PERSONALE / RETRIBUZIONI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UT   | TECNICO                  | <input type="checkbox"/>            |
| U/PT | PRODOTTI TRAFFICO        | <input type="checkbox"/>            |
| U/RG | RAGIONERIA / ECONOMATO   | <input type="checkbox"/>            |
| STV  | STAFF QUALITÀ            | <input type="checkbox"/>            |
|      |                          | <input type="checkbox"/>            |

24/03/2011

**Dott.ssa Fabiola Menenti**

**Da:** Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]  
**Inviato:** lunedì 16 maggio 2011 15.06  
**A:** barberio 2  
**Oggetto:** Controversia AMAT / ex dipendente De Gregorio Giuseppe

Alf 3)



ricorso De Gregorio  
pag 1



ricorso gerarchico  
pag 2



riscontro ricorso  
gerarchico

Egr. Avvocato,

faccio seguito al colloquio intercorso presso la nostra sede nella giornata di venerdì scorso, per confermare che, in previsione della prossima udienza fissata per il 27 maggio, l'analisi della proposta transattiva formulata dal Giudice in occasione della prima udienza (€ 5'000,00, quale somma comprensiva anche di spese legali) è stata posta all'ordine del giorno del prossimo CdA fissato per il 20 maggio p.v.

A tal riguardo, pur tenendo conto delle indicazioni da Lei già formulate con la sua e-mail del 24 marzo 2011 in merito all'adempimento previsto dal "collegato al lavoro", Le si chiede, allo stato degli atti, di esprimere un parere in ordine alla predetta proposta transattiva.

In particolare, si sottolinea che nell'allegato ricorso gerarchico presentato in data 04/11/2009, a cui si è fornito riscontro con l'allegata nota aziendale del 04/12/2009, l'ex lavoratore ha chiesto espressamente soltanto il riconoscimento dell'assegnazione del profilo orario di 36 ore settimanali, invece di 39 ore, in virtù dell'automatico riconoscimento della qualifica superiore di operaio specializzato, liv. 5°

Nel ricorso giudiziario, depositato in Cancelleria il 16/02/2010, l'Avvocato del ricorrente ha invece chiesto preliminarmente di accertare l'automatica promozione al livello superiore di operaio tecnico al 31/12/2000 (richiesta, invece, di riconoscimento di qualifica superiore che non era stata formulata espressamente in fase di ricorso gerarchico, ciò non so se pone un eventuale problema di prescrizione del diritto alla qualifica superiore) ed, in conseguenza di ciò, il riconoscimento di un profilo orario di 36 e non 39 ore settimanali, con condanna alle differenze dovute (qui ritengo, peraltro, che si possa eccepire comunque addirittura la prescrizione quinquennale).

- Analoga controversia dovrebbe riguardare qualche altro dipendente o ex dipendente dell'Officina.

In attesa di un cortese riscontro, le invio cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

9070

16 MAG. 2011

Presidente  
 DG DIRETTORE GENERALE  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DT DIRETTORE TECNICO  
 UL ESERCIZIO MOVIMENTO  
 UAG AFFARI GEN/ER/SINISTRI  
 UAA ACQUISTI/CONTRATTI  
 UIC CONTABILITA'/BILANCIO  
 UIR INFORMATICA  
 UFP PERSONALE/RETRIBUZIONI  
 UFT TECNICO  
 UPT PRODOTTI TRATTICO  
 URG RAGIONERIA/ECONOMATO  
 SUO CONT. UFFICIA

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254  
 74121 TARANTO  
 tel. +39 099/7351536  
 fax +39 099/7362875  
 e-mail: stassbarberio@hotmail.it

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatario:</b><br>Amat spa           | <b>Mittente:</b><br>Avv. Roberto Barberio                                                  |
| All'attenzione di:                         | Data: 16 maggio 2011                                                                       |
| numero di fax: 099.7794247                 | Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe                                                       |
| numero di pagine (inclusa la presente): 15 | Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)<br>RG 1765/2010<br>Prossima udienza: 27 maggio 2011 |

Faccio seguito ai colloqui intercorsi.

La proposta trasmessavi con la mia nota del 04.03.11, formulata in occasione della prima udienza, è dovuta alle recenti modifiche apportate dal "collegato lavoro" all'art. 420 cpc, secondo cui il giudice "tenta la conciliazione e formula alle parti una proposta transattiva".

Nella controversia in oggetto, in questa prima fase d'applicazione della nuova normativa, il giudice si è dunque premurato di rispettare formalmente l'adempimento, ma senza la preventiva conoscenza degli atti del giudizio.

In occasione della prima udienza di tutte le future controversie, il rito della formulazione della proposta si replicherà puntualmente.

Al cospetto di tale sopravvenienza, in attesa che l'adempimento trovi adeguata sistemazione, occorre essere prudenti.

Infatti, prendere in considerazione proposte non supportate dal previo esame del giudice, per un verso, significherebbe assecondare l'anomalia di una versione burocratica della formulazione e, per altro verso, introdurrebbe il rischioso convincimento di un'Amat propensa a pagare alla cieca.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento invio i migliori saluti.

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

| 129327 DE GREGORIO GIUSEPPE |       |                   |                         |                         |             |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Anno                        | N° gg | Ora Straordinario | Imp. 1/2 ora aggiuntiva | Int./Riv. Al 30/04/2011 |             |
| 2001                        | 110   | € 9,88            | € 543,40                | 253,48                  |             |
| 2002                        | 250,5 | € 9,94            | € 1.244,99              | 496,39                  |             |
| 2003                        | 218,5 | € 9,94            | € 1.085,95              | 369,64                  |             |
| 2004                        | 222   | € 10,39           | € 1.153,29              | 340,67                  |             |
| 2005                        | 234,5 | € 11,06           | € 1.296,79              | 315,08                  |             |
| 2006                        | 234   | € 11,06           | € 1.294,02              | 257,52                  |             |
| 2007                        | 256   | € 11,72           | € 1.500,16              | 211,62                  |             |
| 2008                        | 242,5 | € 11,72           | € 1.421,05              | 133,33                  |             |
| 2009                        | 237,5 | € 12,10           | € 1.436,88              | 70,82                   |             |
| 2010                        | 256   | € 12,10           | € 1.548,80              | 26,26                   |             |
|                             |       |                   | € 12.525,31             | € 2.474,81              | € 15.000,12 |

Rel. 5)

Prot. N°

9338

Studio Associato Barberio

Del 17 MAG. 2011

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STG. STAFF QUALITÀ ☐

Corso Italia 254  
74121 TARANTO  
tel. +39 099/7351536  
fax +39 099/7362875  
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinatario:<br>Amat spa                  | Mittente:<br>Avv. Roberto Barberio                                                         |
| All'attenzione di: dott.ssa Menenti        | Data: 17 maggio 2011                                                                       |
| numero di fax: 099.7794247                 | Oggetto: Amat / De Gregorio Giuseppe                                                       |
| numero di pagine (inclusa la presente): 15 | Tribunale di Taranto (dott. Magazzino)<br>RG 1765/2010<br>Prossima udienza: 27 maggio 2011 |

Riscontro la Vs. mail del 16.05.11.

Con ricorso depositato il 16.02.10, De Gregorio Giuseppe ha chiesto al Tribunale di Taranto di:

- 1) accertare e dichiarare che, alla data del 31.12.2000, si era verificata l'automatica promozione del ricorrente alla qualifica di operatore tecnico, V° livello, parametro retributivo 170, con conseguente cristallizzazione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 22.05.2001, stipulato tra le OO.SS. e l'Amat spa, del profilo orario di 36 ore settimanali; conseguentemente ordinare all'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riconoscere al ricorrente la superiore qualifica di cui innanzi;
- 2) per l'effetto, condannare l'Amat spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le differenze retributive maturate e maturande a seguito dell'attribuzione a lavoro straordinario delle 3 (tre) ore settimanali effettivamente dallo stesso prestate, oltre l'orario previsto dal profilo di 36 ore settimanali, ed illegittimamente retribuite, invece, dall'Amat spa come ordinarie, il tutto oltre rivalutazione ed interessi e nei limiti della prescrizione quinquennale;
- 3) ...

Nella prospettazione contenuta in ricorso, il preteso diritto alla qualifica superiore viene fatto risalire al **31.12.2000**.

Il ricorso gerarchico datato 30.10.09 - conforme all'istanza alla DPL recante timbro di ricezione del 14.12.09 - contiene il riferimento alla "automatica promozione a operaio tecnico V° livello" che il ricorrente richiede unitamente all'applicazione del profilo orario di 36 ore.

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Il diritto alla qualifica, non essendo di natura retributiva, è soggetto al termine di prescrizione ordinario (10 anni). Termine che nel caso in esame non risulta decorso.

La richiesta di pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate (diritto soggetto a prescrizione breve), è stata invece correttamente limitata "nei limiti della prescrizione quinquennale".

Nella comparsa di costituzione (trasmessaVi unitamente al verbale d'udienza con fax del 04.03.11), l'Amat ha contestato la contemporanea sussistenza dei 4 presupposti previsti dall'art. 18 reg. all. A RD 148/1931 necessari ai fini dell'ottenimento della qualifica superiore.

In particolare, con riferimento ai requisiti di:

- vacanza del posto in organico;
- posto che non deve essere coperto mediante concorso;

è stata altresì contestata l'assenza di prova (e di richieste probatorie).

Il tutto, in considerazione dell'onere gravante sul ricorrente.

Per completezza, segnalo che in occasione della prima udienza, i legali della controparte hanno replicato sostenendo che "la vacanza è dimostrata per tabulas dalla circostanza che il ricorrente ha mantenuto la funzione superiore di collaboratore tecnico, parametro retributivo 170 e profilo orario di 36 ore settimanali sino al 30.05.2001 (ben 11 mesi) ... e dalla circostanza del mantenimento di tali funzioni sino ad oggi ..." e che non si tratta di posto assoggettato a concorso "come dimostrato dall'ordine di servizio 10/2000 nella parte in cui è scritto che il soprannumero presente in alcune qualifiche, in particolare quella di operaio tecnico, non ha consentito negli ultimi anni, se non in limitata misura, l'espletamento di concorsi tesi a valorizzare le professionalità interne".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio o nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Rel. 6

| 129327 DE GREGORIO GIUSEPPE |       |                   |                         |                         |             |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Anno                        | N° gg | Ora Straordinario | Imp. 1/2 ora aggiuntiva | Int./Riv. Al 30/04/2011 |             |
| 2001                        | 110   | € 9,88            | € 543,40                | 253,48                  |             |
| 2002                        | 250,5 | € 9,94            | € 1.244,99              | 496,39                  |             |
| 2003                        | 218,5 | € 9,94            | € 1.085,95              | 369,64                  |             |
| 2004                        | 222   | € 10,39           | € 1.153,29              | 340,67                  |             |
| 2005                        | 234,5 | € 11,06           | € 1.296,79              | 315,08                  |             |
| 2006                        | 234   | € 11,06           | € 1.294,02              | 257,52                  |             |
| 2007                        | 256   | € 11,72           | € 1.500,16              | 211,62                  |             |
| 2008                        | 242,5 | € 11,72           | € 1.421,05              | 133,33                  |             |
| 2009                        | 237,5 | € 12,10           | € 1.436,88              | 70,82                   |             |
| 2010                        | 256   | € 12,10           | € 1.548,80              | 26,26                   |             |
|                             |       |                   | € 12.525,31             | € 2.474,81              | € 15.000,12 |